

Prot. n. 309
Class.
Fasc.

Faenza, 03 gennaio 2012

Oggetto: IMPIANTI STRADALI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO AUTOTRAZIONE: CALENDARIO FERIE - ANNO 2012.

IL SINDACO

- Vista la Delibera del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna n. 355 del 08/05/2002;
- Vista la Delibera del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna n. 208 del 5/02/2009 che ha introdotto radicali innovazioni in materia di orari dei distributori di carburante;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1421 del 27/09/2010 che stabilisce i nuovi criteri in base ai quali i Comuni determinano gli orari, i turni di apertura e le sospensioni dell'attività per ferie degli impianti per la distribuzione carburanti situati lungo la viabilità ordinaria;
- Considerato che detta delibera stabilisce che i Comuni, su domanda dei gestori degli impianti e d'intesa con i titolari delle autorizzazioni, autorizzano la sospensione dell'attività per ferie, per un periodo non superiore alle due settimane per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo;
- Rilevato che non è stato presentato dalle organizzazioni di categoria dei gestori e dagli organismi di rappresentanza dei titolari di autorizzazioni, un piano che preveda la rotazione degli impianti soggetti a chiusura temporanea per ferie;
- Ritenuto necessario, in applicazione della delibera di cui sopra, provvedere a determinare un calendario delle chiusure per ferie applicando il criterio della fruizione graduale delle stesse e che consenta l'apertura di almeno il venti per cento degli impianti in modo da assicurare il servizio all'utenza motorizzata ;
- Rilevato che su 22 impianti per la distribuzione di carburanti attivi sul territorio comunale 21 risultano dotati di apparecchiatura self service, per cui è ampiamente assicurato il servizio ben oltre la soglia minima del 20 per cento;
- Ritenuto, pertanto, di mantenere la metodologia organizzativa che ha caratterizzato la determinazione dei periodi di fruizione delle ferie negli anni precedenti;
- Con riserva di apportare modifiche nel caso in cui si dovessero riscontrare pregiudizi all'utenza ;
- Visto l'art. 54 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
- Visto l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA

Che nell'anno 2012 i titolari di autorizzazione e i gestori degli impianti per la distribuzione di carburante al pubblico situati nel territorio del Comune di Faenza osservino il seguente calendario nella fruizione del periodo di chiusura per ferie.

**CALENDARIO FERIE
ANNO 2012**

TURNO	BANDIERA	UBICAZIONE
A	AGIP IP	CORSO MAZZINI, 207 VIA RAVEGNANA KM 148
B	ERG AGIP	VIA OBERDAN, 18/B VIA EMILIA LEVANTE, 10
C	FA-GAS/AGIP TAMOIL	VIA EMILIA PONENTE, 3/1 VIA GRANAROLO 2/2
D	ESSO IP	VIA EMILIA PONENTE, 2 VIA GRANAROLO, 211- LOCALITA' S. ANDREA
E	SHELL AGIP	VIA S. SILVESTRO , VIA EMILIA PONENTE, 26
F	IP TAMOIL	VIA LAGHI, 42 VIA PIERO DELLA FRANCESCA 5
G	ERG IP	VIA CANAL GRANDE, 104 VIA GRANAROLO, 48
H	AGIP UNIONE GAS AUTO/SHELL	VIALE CERAMICHE, 11/3 VIA FORLIVESE, 322
I	AGIP CONAD	VIA CITTADINI, 7 VIA DELLA COSTITUZIONE N. 76
L	TAMOIL TOTAL	VIA FORNARINA, 41 VIALE MARCONI, 205
M	TAMOIL AGIP	VIA MAMELI, 43 VIA GRANAROLO, 187

TURNO	A)	DAL 17/6	AL 30/6
TURNO	B)	DAL 08/7	AL 21/7
TURNO	C)	DAL 05/8	AL 18/8
TURNO	D)	DAL 12/8	AL 25/8
TURNO	E)	DAL 19/8	AL 01/9
TURNO	F)	DAL 26/8	AL 08/9
TURNO	G)	DAL 08/7	AL 21/7
TURNO	H)	DAL 19/8	AL 01/9
TURNO	I)	DAL 29/7	AL 11/09
TURNO	L)	DAL 15/7	AL 28/7
TURNO	M)	DAL 22/7	AL 04/8

La sospensione dell'attività per ferie non può superare le due settimane consecutive per ogni anno solare.

Su domanda del gestore, d'intesa col titolare dell'autorizzazione, può inoltre essere autorizzata la sospensione dell'attività per un numero di giorni che consenta di recuperare le festività soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54.

I gestori, d'intesa col titolare dell'autorizzazione, possono richiedere al Comune di effettuare periodi di ferie alternativi a quelli indicati nel calendario di cui sopra. Le variazioni saranno accordate solo nel caso in cui non pregiudichino il servizio all'utenza diminuendo la percentuale del 20 per cento di impianti operativi sul territorio.

CARTELLI

I gestori devono curare la predisposizione di cartelli indicanti il periodo di chiusura per ferie e l'indicazione dell'impianto aperto più vicino con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza.

SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento saranno punite con sanzione amministrativa da €25,00 fino ad € 500,00, nei modi e nelle forme di cui alla legge 689/1981. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitare i proventi.

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto si rinvia alla Delibera del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna n. 355 del 08/05/2002, come modificata dalla Delibera del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna n. 208 del 5/02/2009 e dalla Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1421 del 27/09/2010.

IL SINDACO
(dott. Giovanni Malpezzi)

TT/tt